

N° di rep. del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

Affidamento del servizio ristorazione scolastica

e gestione del centro produzione pasti

CIG:

L'anno addì del mese di in FONDI nella Casa Comunale, avanti a me avv. Anna Maciariello Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune C.F. 81003290590 e P.iva 01061770598, si sono costituiti:

- da una parte la dottoressa Tommasina Biondino nata a Minturno (LT) l'11 luglio 1964, (C.F. BND TMS 64L51 F224 U), nella sua qualità di Dirigente del Settore I-Politiche sociali-pubblica istruzione, autorizzata alla stipula del presente atto, domiciliata per la carica presso la casa comunale, la quale interviene in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Fondi, Piazza Municipio n. 1 (Codice Fiscale n.81003290590)

- dall'altra parte il sig. nato a (FR) il , (C.F.), nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa " ." con sede in alla Via n. , CAP , Codice Fiscale , e P.IVA , ,

detti comparenti della cui identità e piena capacità io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto:

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale a contrarre n. del è stata approvata la documentazione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e gestione del centro di produzione pasti, per un periodo di 3 (tre) anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore 2 (due) anni e proroga tecnica di mesi 6 (sei), per un importo a base d'asta di euro 2.472.615,36 (duemilioni quattrocento settantadue mila seicentoquindici virgola trentasei), oltre Iva a misura di legge pari ad Euro (), comprensivo di Euro 4.935,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Inoltre, con la suddetta determinazione è stato stabilito di investire la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosmi e Damiano -CUC- di procedere all'espletamento della gara de quo, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali ai documenti approvati;

- con determinazione n. del del responsabile della CUC è stata indetta la procedura di gara in questione i cui verbali recanti la proposta di aggiudicazione sono stati approvati con determinazione n. del dello stesso responsabile della CUC, che tra l'altro proponeva di aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica e gestione del centro produzione pasti CIG: alla società , con sede a , via n. , P.IVA e C.F. , , che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara, conseguendo un punteggio di (virgola), offrendo un ribasso del () sull'importo a base di gara;

- che con determinazione dirigenziale n. del , il servizio di cui trattasi è stato definitivamente affidato all'appaltatore, per un periodo di 3 (tre) anni, per il corrispettivo di Euro () oltre all'I.V.A. a misura di legge del () per un totale complessivo di Euro ();
- che l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai controinteressati in data , prot n. e in data prot. ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che pertanto è trascorso il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art. 9, comma 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che è stato verificato il possesso dei requisiti dell'appaltatore e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il diritto di recesso dal contratto;
- che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. .

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto del servizio ristorazione scolastica e gestione del centro produzione pasti CIG:.
2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti richiamati.
3. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, l'appaltatore non potrà interrompere, sospendere o abbandonare il servizio di cui trattasi, se non per comprovate cause di forza maggiore. Inoltre, ai sensi dell'art.1 della legge 12 giugno 1990 n.146 e s.m.i. il servizio *de quo* è da considerarsi servizio essenziale, pertanto soggiace alle disposizioni delle garanzie dovute nel caso di esercizio del diritto di sciopero.

Art. 3 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: capitolato speciale d'appalto; disciplinare di gara, verbale di procedura di gara con relativi allegati, offerta tecnica ed economica; determinazioni dirigenziali dettagliatamente definite in premessa. I suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata altresì dalle disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'aggiudicataria.

5. L'appaltatore è tenuto ad osservare gli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione.

Art.4 - Durata dell'appalto

1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) anno, a far data .

2. Si precisa che la stazione appaltante potrà far ricorso al diritto di opzione di rinnovo per un ulteriore 2 (due) anni e proroga tecnica di mesi 6 (sei), come previsto all'art.3 del Capitolato speciale d'appalto. Si specifica altresì che alla

scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.

Art.5 - Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dall'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per il periodo di 3 (tre) anno in Euro dedotto il ribasso offerto pari al (per cento) sull'importo a base di gara, oltre ad IVA in misura di legge, pari al (cento), per un importo di Euro () per un corrispettivo complessivo di Euro ()
2. Si precisa che il costo orario dovuto all'appaltatore, a seguito del ribasso, relativo alla prestazione dei servizi è pari ad Euro () oltre IVA al (per cento) pari ad Euro (ununo virgola) per un totale di Euro ().

Art.6 - Insussistenza di altre cause ostative a contrarre

1. Ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.Lgs 159/2011), l'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, né sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui

all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Richiamato altresì quanto specificato in premessa, ovverosia che d'Ufficio è stato verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in capo all'appaltatore, questi dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

5. Si precisa che, a carico dell'appaltatore non risulta irregolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L., come da documento numero protocollo INAIL del con scadenza in data .

Art.7 - Anticorruzione

1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Piano Triennale di Previsione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.96 del 06/04/2021 come da dichiarazioni agli atti del dante causa prot.n. del e dell'avente causa prot. del .

Art.8 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

1. Ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la casa comunale in Fondi, piazza Municipio n.1 CAP 04022.

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, al sopra evidenziato indirizzo, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

3. Le Parti accettano espressamente che le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. A tal fine La stazione appaltante dichiara che la propria pec è la seguente: comune.fondi@pecaziendale.it; l'appaltatore, dichiara che la propria pec è la seguente: .

4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, mediante polizza fideiussoria n. emessa da , Agenzia- in data , con validità annuale, per una somma garantita di Euro () pari al (cento) del costo del servizio.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente. In detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

4. Si precisa che la società _____ è in possesso della certificazione _____, certificato n. _____ emesso per la prima volta in data _____, con data emissione corrente del _____, con scadenza in data _____.

Art.10 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore, ai sensi dell'art.103, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato Polizza _____, N. _____, emessa dalla _____, Agenzia _____ in data _____, con scadenza _____. Il massimale è pari ad Euro _____ (_____) per ogni sinistro, per R.C.T. e R.C.O..

3. Per quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto all'art.65 - *Assicurazioni* del Capitolato speciale d'appalto.

Art.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine l'appaltatore conferma il numero del conto corrente bancario dedicato per l'effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate ad operare su di esso, come già comunicato in data _____, protocollo comunale N. _____.

2. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Art.12 - Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento avverrà sulla base delle fatture presentate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, che verranno emesse con cadenza mensile con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, nonché sulla base di fatture mensili corredate dagli statini e/o distinte giornalieri.

2. Ferme restando le indicazioni previste dall'art.21 del DPR 633/72 e dall'art.191 del D.Lgs. n.267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, nonché le seguenti ulteriori informazioni ossia: il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno, specificando il capitolo e il numero dell'impegno, il numero di repertorio e la data del contratto; il codice identificativo gara, il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento, la scadenza del pagamento.

3. L'Appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di "Rifiuto" della fattura elettronica.

4. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.

5. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.

6. Il pagamento avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale (IVA-Split Payment) e di fatturazione elettronica. Si precisa a tal proposito che il Codice Identificativo Unico è il seguente: GTXFGH. Inoltre, sull'importo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'art.30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016".

Art.13 - Fornitura pasti e caratteristiche del servizio

1. Ai sensi dell'art.6 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si richiamato integralmente, il numero effettivo dei pasti da preparare, confezionare e consegnare, distinti tra alunni e personale scolastico sono disponibili per l'appaltatore sulla piattaforma informatica utilizzata dal Comune e messa a disposizione dello stesso appaltatore per la gestione delle domande ed altro entro le ore 9,30.

2. Per le caratteristiche del servizio si rinvia a quanto esplicitato all'art.9 - *Caratteristiche del servizio* del Capitolato speciale d'appalto.

Art.14 - Caratteristiche delle derrate alimentari e menù

1. L'appaltatore è tenuto in particolare, a rispettare le caratteristiche delle derrate alimentari come disciplinate al *TITOLO II-CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI E MENU'* di cui agli articoli 11,12 e 13 del Capitolato speciale d'appalto, cui pertanto si rinvia.

2. I menù da adottare per la preparazione dei pasti, tenendo conto delle tabelle dietetiche, sono riportati all'Allegato n. 1 del Capitolato

speciale d'appalto per cui si rinvia. Per le grammature e le caratteristiche delle derrate alimentari si rinvia a quanto previsto all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

3. Riguardo all'articolazione, variazione dei menù si richiama quanto dettagliatamente specificato all'art.14 e seguenti del TITOLO III-MENU' PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENTI, cui pertanto si rinvia.

**Art.15-Normativa di corretta prassi igienica,
della produzione e trasporto pasti**

1. L'appaltatore deve conformare la propria attività di preparazione e trasporto pasti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia a quanto disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto. Più specificatamente si richiamano le disposizioni di cui al TIOLO V- NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA, al TITOLO VII -CENTRO DI PRODUZIONE PASTI, al TITOLO VIII-PULIZIA, IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO PASTI E RIFIUTI, al TITOLO IX -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLI.

2. In ordine alla produzione dei pasti si precisa che il Comune di Fondi mette a disposizione dell'appaltatore il centro di produzione pasti sito in Fondi - Via Gobetti, come (piantina dell'immobile), Allegato n. D del Capitolato speciale d'appalto, con le attrezzature ivi esistenti, di cui verrà sottoscritto regolare verbale di presa in carico per il riscontro di fine gestione. Per ogni altra disposizione al riguardo,

qui non esplicitata si rinvia a quanto previsto agli articoli 35,36,37,38 del Capitolato speciale d'appalto.

Art.16 - Obblighi dell'appaltatore

in materia di trattamento del personale

1. L'appaltatore si impegna svolgere i servizi secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel progetto tecnico presentato ed è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- rispettare nei confronti del personale impiegato tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi disciplinanti la materia; è fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci;
- presentare, al momento della fatturazione, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza delle retribuzioni (buste paga), nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato nell'espletamento del servizio; a queste certificazioni deve essere allegata un'autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;

- fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso di esecuzione del servizio, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.17 - Personale

1. Il personale svolgerà le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui venga a contatto per ragioni di servizio; dovrà altresì tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dell'utenza.
2. Il personale dovrà garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti.
3. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento degli Enti in cui viene svolto il servizio.
4. Per quanto qui non disciplinato in materia di personale si rinvia a quanto previsto all'art.17 e seguenti del TITOLO IV - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO del Capitolato speciale d'appalto.

Art.18 - Penalità

1. Si precisa che l'Ufficio Pubblica Istruzione ha ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sul corretto espletamento del Servizio. Più in particolare, il medesimo: verifica e controlla l'effettiva prestazione svolta; controlla la qualità e la conformità della prestazione a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, al progetto predisposto dall'appaltatore.
2. L'Ufficio si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile. Pertanto, qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il

servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà fissare un congruo termine, e comunque non superiore ai 10 (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione, entro il quale l'appaltatore potrà produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, potrà essere applicata una penalità come disciplinate nel Capitolato speciale d'appalto all'art.75- *Inadempienze e sanzioni*.

3. Nel dettaglio l'appaltatore sarà passibile di sanzioni da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 7.000,00 (settemila/00), secondo il seguente schema:

-Standard merceologici:

- Mancato rispetto degli standards previsti nelle tabelle merceologiche
 - Euro 1.000,00 (mille/00).

-Quantità:

- Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero di pasti ordinati Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
- Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico Euro 1.000,00 (mille/00)
- Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate Euro 1000,00 (mille/00);
- Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione - 500,00 (cinquecento/00).

-Rispetto del menù

- Mancato rispetto del menù previsto per il primo ed il secondo piatto - Euro 500,00 (cinquecento/00).

-Aspetti igienico-sanitari

- Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici - Euro 1000,00 (mille/00);
- Rinvenimento di parassiti - Euro 2.000,00 (duemila/00);
- Inadeguata igiene degli automezzi - Euro 1000,00 (mille/00);
- Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente - Euro 500,00 (cinquecento/00);
- Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso il Centro di produzione pasti - Euro 500,00 (cinquecento/00);
- Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti -Euro 500,00 (cinquecento/00);
- Mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione, scodellamento e rigoverno dei locali di ristorazione (Refettori) - Euro 500,00 (cinquecento/00).

-Tempistica

- Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 20 minuti sull'orario previsto - Euro 500,00 (cinquecento/00).

-Personale

- Mancato rispetto delle norme in materia di gestione del personale di cui a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto - Euro 5.000.00 (cinquemila/00) Oltre alle sanzioni, l'appaltatore è tenuta al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

4. In ogni caso, il totale delle sanzioni annue non potrà superare il 10% del totale dell'importo contrattuale.

5. Si precisa che l'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da inoltrarsi all'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione con lettera raccomandata A/R. L'appaltatore, avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica della contestazione. L'appaltatore non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, una momentanea deficienza del personale. Il Comune di Fondi provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'appaltatore nel modo che riterrà più opportuno a rischio e spese dell'appaltatore stesso. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'appaltatore. anche se fatto con personale dell'Ente ed il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. L'ammontare delle sanzioni sarà compensato entro il mese successivo con crediti dell'Impresa dipendenti dal presente contratto e per l'eventuale eccedenza con la cauzione. Le sanzioni saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della sanzione sarà compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

6. La stazione appaltante potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.

Art. 19 - Subappalto

1. Per le caratteristiche specifiche delle prestazioni oggetto del servizio affidato e per quanto previsto all'art.72 del Capitolato speciale d'appalto è vietato il subappalto pena la risoluzione del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art.105 del Codice dei contratti, come richiamato ed esplicitato all'art.72 del Capitolato speciale d'appalto, possono essere oggetto di subappalto i servizi di trasporto, manutenzione, disinfestazione e derattizzazione e forniture. Per le condizioni che devono sussistere affinché la stazione appaltante per procedere ad autorizzare i suddetti casi di subappalto, devono sussistere le condizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 72 - *Subappalto del servizio e cessione del contratto* del Capitolato speciale d'appalto, cui pertanto si rinvia.

Art.20 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.

2. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art.21 - Cessione dei crediti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alle amministrazioni debentrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art.22 - Risoluzione

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art.1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'appaltatore; messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'appaltatore; abbandono del servizio; motivi di pubblico interesse o necessità; inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio; interruzione non motivata del servizio; subappalto del servizio; cessione del contratto a terzi; violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide del Comune; violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza.

2. Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di comunicazione mediante pec, di rivalersi della clausola risolutiva.

3. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'Appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare indetta dall'amministrazione comunale.

4. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

5. Per quanto qui non previsto si rinvia a quanto disciplinato all'art. 69 - *Ipotesi di risoluzione del contratto* del Capitolato speciale d'appalto.

6. Si rileva che in tutti i casi di risoluzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio ai soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara mediante scorrimento della graduatoria e comunque, in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, qualora sia richiesto dalla Stazione appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare ad erogare il servizio, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio. In tal caso, eventuali maggiori oneri da ciò derivanti per garantire la continuità del servizio verranno compresi nei danni imputabili alla risoluzione per colpa dell'Appaltatore. È sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze per fatto imputabile all'Appaltatore. Si precisa da ultimo che all'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le eventuali maggiori spese.

7. Si richiamano inoltre qui i casi di risoluzione previsti nel presente contratto al comma 3 dell'art.6, al comma 3 dell'art.18, comma 1 dell'art.19, comma 2 dell'art.20.

Art.23 - Recesso

1. Si rileva che ai sensi dell'art.70 - Recesso del contratto, la Stazione appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 - Controversie e Foro competente

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Latina.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art.25 - Adempimenti privacy

Regolamento EU 2016/679 e D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del presente contratto.

2 Si precisa che il trattamento dei dati personali comunicati dall'appaltatore al Comune ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al Regolamento europeo 679/2016, all'informativa rilasciata dal Comune in fase di iscrizione anagrafica ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dall'appaltatore.

3. L'appaltatore per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini dell'erogazione del Servizio, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679.

4. L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

5. Resta comunque inteso che l'appaltatore si pone, rispetto a tali dati, quale "Responsabile esterno del Trattamento", assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando il Comune da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

6. Per quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto stabilito all'art. 73- *Obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali* del Capitolato speciale d'appalto.

Art.26 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679.

2. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa altresì che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

4. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'appaltatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'appaltatore.

8. La stazione appaltante informa l'appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fondi con sede a Fondi (LT), in Piazza Municipio 1.

9. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art.27 - Spese di contratto, imposte, tasse

e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni relative al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho dato lettura del presente atto informatico, redatto da personale di mia fiducia verificato, mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di facciate, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità,
appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.